



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2017 - 37

Data 21-03-2017

OGGETTO: TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. SANTILLO GUERINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** , il giorno **ventuno** del mese di **Marzo** , alle ore **16:10** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO		X
PRESENTI N. 4		
ASSENTI N. 1		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Mario Nunzio Anastasio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- Che in data 14.04.2014 al n. 2264 è stato protocollato l'atto di citazione presentato al Giudice di Pace di Aversa dal Sig. Santillo Guerino contro il Comune di Carinaro;
- L'Attore ha sostenuto che il giorno 14.02.2014 alle ore 16:28 circa, la propria auto ha subito danni a causa della presenza di una buca sulla strada consortile in direzione Teverola;
- La controversia è fissata nel valore massimo di € 985,94;
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 58 del 28.04.2014, ha delegato il Funzionario della Polizia Municipale Dr. Giacomo Levita a partecipare all'udienza del 3 giugno 2014 ed eventualmente a quelle successive per far valere le ragioni di questo Comune che non ha alcuna responsabilità nell'evento che si è verificato;
- Che il Giudice Di Pace di Napoli Nord, Dr. Antimo Femiano, ha emesso la sentenza n. 3940/16 in data 04/02/2016 con la quale il Comune di Carinaro è stato condannato:
 - A) al pagamento di € 600,00, oltre interessi legali, in favore del Sig. Santillo Guerino a titolo di risarcimento danni;
 - B) al pagamento di € 700,00 per competenze professionali ed € 50,00 per esborsi, ed oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge in favore del procuratore antistatario.

Nelle more della sentenza, l'Ufficio Segreteria dell'Ente con missiva prot. n. 9207 del 14/12/2016 ha contattato il legale di parte Attrice per evitare la lievitazione dei costi derivanti dalla notifica del precetto e dall'eventuale esecuzione della sentenza e proporre una bonaria definizione della lite .

In tale ambito l'Avv. Pasquale Napolitano, con Pec del 22/02/2017 prot. n.1876, al fine di preservare il rapporto con i colleghi e venire incontro alle esigenze contabili del Comune, si dichiarava disponibile ad accettare la corresponsione della somma di € 480,00, a fronte di quello richiesto di € 600,00, in favore del Sig. Santillo Guerino e di € 560,00 oltre I.V.A., C.p.a. e spese forfettarie (per un totale di 738,31), a fronte di quello richiesto di € 700,00 oltre 50,00 per spese ed iva e cpa e spese forfettarie, quale procuratore antistatario.

In data 09/03/2017 con prot. n. 2410 il Revisore dei Conti Dott. Luigi Bellissimo ha espressamente favorevole alla definizione transattiva della lite. Ritenendo tra l'altro: *“ ciò che conta è chiudere ogni forma di contenzioso e garantire una economia di spesa che vada a ridurre il debito complessivo a carico dell'ente. Dunque, non ci sono dubbi sulla opportunità della necessità di approvare lo schema di accordo transattivo.”*

Considerato che:

- sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia, onde evitare l'instaurarsi di un procedimento giudiziario esecutivo ed evitare un inutile aggravio di spese per l'Ente;
- la proposta dell'Avv. Napolitano, può ritenersi conveniente per l'Ente, in quanto non si determineranno ulteriori spese per la vicenda in oggetto;

Dato atto che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, con il parere n.188/2011, ha escluso la riconducibilità dell'obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio, motivando come segue: *«per quanto più specificamente concerne “gli accordi transattivi”, va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n.116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l'altro, cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano esser esclusi dalla tipologia dei debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui al*

citato art.194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile, all'Ente medesimo prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento; con l'effetto che l'ente de quo veniva a trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva. Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: "gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo">>.

Visto l'art.239, comma 1, lett.b);

Preso atto che i giudici contabili sono concordi nel ritenere che "i pareri dell'organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle 3 materie indicate nell'art.239, comma 1, lett. b) del Tuel, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6), sicchè, nella specifica materia delle transazioni..." (Corte conti, sez controllo Liguria, deliberazione n. 5 del 15.01.2014; Sez.controllo Piemonte, deliberazione n. 345 del 26.09.2013);

1. **Di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** lo schema di transazione riportato nell'allegato "A", che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. **Di imputare gli importi di € 480,00 per il Sig. Santillo Guerino ed € 560,00 oltre I.V.A., C.p.a. e spese forfettarie (per un totale di 738,31), per l'avv. Pasquale Napoletano al capitolo n. 310 del bilancio di previsione 2017-2019;**
4. **Di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per gli adempimenti successivi,ivi compresa la sottoscrizione della transazione, nonché ai Responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria per gli adempimenti di loro competenza;
5. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, l'atto deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.-

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Transazione tra il Comune e il sig. Santillo Guerino.

Approvazione schema di transazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, lì 16.03.2017	
	Il Responsabile del Servizio

Avv. Mario Nunzio
Anastasio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 21.03.2017	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

**COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA**

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno..... del mese di (...../...../ 2017), con la presente scrittura privata,

TRA

Il **Comune di Carinaro**, rapp.to legalmente dall'ing. Ferriello Davide, Responsabile del Servizio giusta decreto sindacale del n.

da una parte

l'Avv. Pasquale Napoletano, in proprio e quale rappresentante legale dell'attore in giudizio, C.F. dom.to in San Leucio di Caserta (CE) Viale I ottobre 1860 n. 26

E

il Sig. Santillo Guerino, nato a (CE) il C.F.

PREMESSO:

- Che in data 14.04.2014 al n. 2264 è stato protocollato l'atto di citazione presentato al Giudice di Pace di Aversa dal Sig. Santillo Guerino contro il Comune di Carinaro;
- L'Attore ha sostenuto che il giorno 14.02.2014 alle ore 16:28 circa, la propria auto ha subito danni a causa della presenza di una buca sulla strada consortile in direzione Teverola;
- La controversia è fissata nel valore massimo di € 985,94;
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 58 del 28.04.2014, ha delegato il Funzionario della Polizia Municipale Dr. Giacomo Levita a partecipare all'udienza del 3 giugno 2014 ed eventualmente a quelle successive per far valere le ragioni di questo Comune che non ha alcuna responsabilità nell'evento che si è verificato;
- Che il Giudice Di Pace di Napoli Nord, Dr. Antimo Femiano, ha emesso la sentenza n. 3940/16 in data 04/02/2016 con la quale il Comune di Carinaro è stato condannato:

A) al pagamento di € 600,00, oltre interessi legali, in favore del Sig. Santillo Guerino a titolo di risarcimento danni;

B) al pagamento di € 700,00 per competenze professionali ed € 50,00 per esborsi, ed

oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge in favore del procuratore antistatario.

Che al fine di evitare una lievitazione dei costi derivanti dalla esecuzione della sentenza l'Ente ha proposto alle controparti un accordo transattivo, ex art. 1965 del Codice Civile;

In tale ambito l'Avv. Pasquale Napolitano, con Pec del 22/02/2017 prot. n.1876, al fine di preservare il rapporto con i colleghi e venire incontro alle esigenze contabili del Comune, si dichiarava disponibile ad accettare la corresponsione della somma di € 480,00, a fronte di quello richiesto di € 600,00, in favore del Sig. Santillo Guerino e di € 560,00 oltre I.V.A., C.p.a. e spese forfettarie (per un totale di 738,31), a fronte di quello richiesto di € 700,00 oltre 50,00, quale procuratore antistatario.

Tanto quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

- Il Comune di Carinaro si obbliga a pagare entro gg. 30 dalla sottoscrizione della presente:

a) all'Avv. Pasquale Napolitano l'importo di € 738,31 comprensivo di I.V.A. e C.P.A. e spese forfettarie con accredito sul c/c.....;

b) al Sig. Santillo Guerino l'importo di € 480,00 con accredito sul c/c.....

L'Avv. Pasquale Napolitano e il Sig. Santillo Guerino con l'incasso delle somme suddette dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Carinaro e di rinunciare ad intraprendere azione esecutive verso l'ente.

Il mancato pagamento della somma concordata, comporterà la risoluzione di diritto della presente transazione.

Carinaro

LCS

Comune di Carinaro

Avv. Pasquale Napolitano

Sig. Santillo Guerino

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA N. 3 DEL 16-03-2017

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 21-03-2017

**Oggetto: TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. SANTILLO GUERINO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna
Dell' Aprovitola

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Avv. Mario Nunzio
Anastasio

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.